

RAEE - PUBBLICATO IL DECRETO DI SEMPLIFICAZIONE PER I DISTRIBUTORI

CHI RIGUARDA:	Tutti i DISTRIBUTORI e INSTALLATORI di APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE come definiti dal D.Lgs. 151/05: rivenditori, negozi, GD e DO, Società che effettuano vendita online.
COSA RIGUARDA:	L'obbligo di ritiro gratuito , uno contro uno, dei RAEE domestici.
SCADENZA:	18/06/2010
RIFERIMENTI:	D.Lgs. 151/05 - D.Lgs. 152/06 - DM 65 8/3/10 (testi disponibili su richiesta)

Milano, 8 maggio 2010

È stato pubblicato, sulla **G.U. n° 102 del 4 maggio 2010**, il **Decreto 8 marzo 2010 n° 65**, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Modalità semplificate di **gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)**".

Il Decreto era atteso da tempo, in quanto la sua mancata emanazione teneva, di fatto, in sospenso, l'attuazione dell'art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 151/05, ossia quello che stabilisce **il diritto**, per il consumatore che acquista un'apparecchiatura, di **ricevere gratuitamente al negoziante** un'analogha apparecchiatura usata non più funzionante.

Il Decreto entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., ossia il 19 maggio 2010. L'obbligo di ritiro da parte dei distributori decorre trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore.

Ciò significa che, **entro il 18 giugno 2010**:

- Ogni **Distributore di AEE**, ossia ogni Azienda che "*nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore*", dovrà **allestire**, presso la propria sede o presso altro luogo idoneo, **un'area per la raccolta** delle AEE usate riconsegnate dalla Clientela. L'area dovrà rispondere a precisi requisiti tecnici.
- I Distributori dovranno provvedere ad **isciversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, in un'apposita nuova sezione, relativamente alle attività di raccolta e trasporto RAEE da loro svolte.

A partire dal 18 giugno 2010:

- Ogni Distributore di AEE dovrà **garantire alla Clientela il ritiro gratuito**, in ragione di uno contro uno, **delle AEE usate, al momento dell'acquisto di un'analogha AEE nuova**. Tale possibilità dovrà essere comunicata alla Clientela con apposita **segnaletica** da affiggere nel punto vendita.

- I Distributori dovranno, con cadenza mensile, o al raggiungimento di determinati quantitativi, provvedere - direttamente o tramite fornitori - al **trasporto dei RAEE** raccolti dalla Clientela presso i **Centri di Raccolta** allestiti dai Comuni.
- I Distributori dovranno predisporre **apposita documentazione** da compilare, sia all'atto del ritiro dell'AEE usata dal Cliente, sia all'atto del trasporto.

Alcune precisazioni che riteniamo utili in merito a quanto sopra:

1. Quanto specificato vale per i cosiddetti **RAEE domestici**, ossia il ritiro con le modalità sopra descritte deve essere garantito a fronte dell'acquisto di un'AEE destinata a un nucleo domestico. In caso di acquisto di **AEE ad uso professionale**, il ritiro gratuito deve essere garantito dal **PRODUTTORE** dell'AEE che si acquista. I Produttori, a tale scopo, si sono costituiti in **Consorti**, mediante i quali vengono svolte le attività di raccolta e trasporto RAEE. I soli **Distributori formalmente incaricati dai Consorti** di provvedere al ritiro dei RAEE professionali dovranno quindi garantire tale ritiro.
2. Un **Distributore**, ai sensi del D.Lgs. 151/05, **può essere anche Produttore** di AEE. Ricordiamo infatti che Produttore di AEE non è solo chi fisicamente le fabbrica, ma anche **chi le immette per primo sul territorio nazionale**, e/o chi, acquistandole da un fabbricante, **vi appone il proprio marchio**. In questo caso, gli obblighi del Distributore e quelli del Produttore saranno sommati per la medesima Impresa.
3. La gratuità del ritiro da garantire al Cliente domestico è **franco punto vendita**. Nulla vieta al distributore, in caso di consegna di AEE nuova effettuata a domicilio, di addebitare al Cliente un **contributo** se questi desidera contestualmente riconsegnare l'AEE usata. Questo è il caso tipico della vendita di grandi elettrodomestici, o della vendita online.

Startrash srl è a Vostra disposizione per assisterVi nella predisposizione della modulistica di legge, nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - previa verifica dei requisiti tecnici di aree di deposito e automezzi - e per fornirVi la formazione necessaria per l'avviamento del sistema.

Per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il testo completo dei provvedimenti citati,

VAI ALLA PAGINA [CONTATTI](#)

oppure SCRIVI all'indirizzo ma.faina@startrash.it